



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

Roma, data del protocollo

**AI SIGG.RI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PALERMO
PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

**AI SIGG.RI PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE
SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

AGRIGENTO BOLOGNA MILANO I
MONZA-BRIANZA ROMA I ROMA III TORINO II

**AI SIGG.RI PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE
SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE**

BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO
MILANO II NAPOLI NOVARA PERUGIA
TORINO I TRAPANI TREVISO UDINE VICENZA

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

**ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E
RELAZIONI PARLAMENTARI**

**AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA**

-SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

**-DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

**AL DIPARTIMENTO PER
LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE**

OGGETTO: Legge n. 173/2020 -Art. 19 d. lgs. n. 286/1998 - Protezione speciale e divieto di espulsione e di respingimento

Come già anticipato in sede di videoconferenza coi Presidenti dei Collegi territoriali in indirizzo, questa Commissione Nazionale ha inteso approfondire, in primo luogo anche tramite i cortesi contributi dei Presidenti medesimi, l'argomento delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 173/2020.

Ciò anche in riferimento all'istituto della protezione speciale, come trattato dall'art. 1 della stessa legge che ha novellato l'art. 19 del Testo Unico Immigrazione (d'ora in avanti TUI), e all'annessa questione dell'ammissibilità o meno di una sua eventuale richiesta, da parte degli stranieri interessati, direttamente alle Questure a titolo di specifico permesso di soggiorno e al conseguente ruolo dei Collegi territoriali in termini decisionali.

Tanto premesso, si forniscono in tema di legge n. 173/2020 le seguenti informazioni interpretative.

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

1. La protezione speciale - Indicazioni applicative

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, conseguenti a ricorsi ex art. 700 c.p.c., che hanno visto soccombenti Questure che avevano considerato irricevibili delle istanze di permesso di soggiorno per protezione speciale, hanno reso urgente un approfondimento su tale istituto; conseguentemente, la materia è stata oggetto di specifica attenzione anche da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei competenti Dipartimenti del Ministero, oltretutto di questa Commissione Nazionale.

All'esito dell'approfondimento, è risultato prevalente un comune e condiviso orientamento, già peraltro molto autorevolmente suggerito dalla Corte di Cassazione in sede di "Relazione su novità normativa" in data 20.11.2020, concernente il d. l. n. 130/2020, poi convertito con la legge n. 173/2020.

In quella circostanza, la Suprema Corte testualmente affermava, tra l'altro, riguardo al novellato art. 19 del TUI: *"è stato introdotto un inedito comma 1.2, dove è prevista una duplice strada attraverso la quale, in presenza delle condizioni dei commi 1 e 1.1. novellati, si può giungere al rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore: o a seguito della trasmissione degli atti da parte della CT che rigetti la domanda di protezione, o, quando sia avanzata una richiesta di permesso di soggiorno direttamente al Questore, è quest'ultimo a rilasciarlo, previo parere della CT"*.

Si osservi come la circostanza che la disposizione legislativa in commento non specifichi a che titolo possa o non possa essere avanzata al Questore la richiesta di soggiorno, porta a sostenere, nell'ottica interpretativa della Suprema Corte, che il legislatore non abbia inteso porre veti o condizioni all'attivabilità di una diretta istanza di protezione speciale che sia autonoma da forme più penetranti di protezione internazionale in senso stretto.

D'altro canto, come osservato dal Tribunale di Napoli, Sez. Civ. XIII, in data 26.5.2021, n. 11264, qualora la norma *de qua* si interpretasse nel senso che il secondo cpv. - *"Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno etc...."* - si dovesse applicare solo per domande di rilascio per motivi diversi dal riconoscimento della protezione speciale *"vi sarebbe un'accelerazione in favore di coloro che abbiano eventualmente presentato un'istanza del tutto infondata e non di chi abbia direttamente e fondatamente invocato il riconoscimento della protezione speciale senza addurre ragioni diverse ed ultronee"*.

Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Né, per altro verso, sembra poter essere ostativo all'ammissibilità dell'istanza di soggiorno per protezione speciale la sola circostanza che il disposto dell'art. 11, comma 1, lett. c-ter), del DPR n. 394/1999, che espressamente prevedeva la richiedibilità alle Questure del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, non sia stato reintrodotta dopo la sua intervenuta abrogazione da parte del d. l. n. 113/2018, tenuto conto anche della motivazione di natura sistematico-interpretativa per la quale le disposizioni legislative non necessitano di normazione secondaria per la loro corretta applicazione; sicché il permesso di soggiorno per protezione speciale trova la sua diretta fonte nel TUI come novellato dalla legge.

Chiarita, pertanto, la sostanziale ammissibilità delle istanze al Questore di permesso di soggiorno per protezione speciale, risulta necessario precisarne **i percorsi** relativi e **i limiti di ammissibilità**, non senza evidenziare, nel contempo, come tale forma di accesso alla protezione speciale rappresenti, comunque, solo un'alternativa rispetto all'ipotesi costituita dalla presentazione, in via principale, di una istanza di protezione internazionale ai Collegi territoriali per la valutazione di competenza, in ragione della piena autonomia del cittadino straniero nel decidere se eventualmente intraprendere il percorso della protezione internazionale stessa; tale ipotesi principale è, com'è noto, suscettibile anche di comportare l'interessamento del Questore laddove i Collegi stessi, contestualmente a un rigetto della domanda di protezione internazionale, rilevino nondimeno la sussistenza dei presupposti per accordare allo straniero richiedente la protezione speciale.

Quanto ai percorsi, non sembrano sussistere dubbi circa la necessità della trasmissione delle istanze dalle Questure ai competenti Collegi territoriali, al fine di richiedere un parere la cui natura obbligatoria e vincolante appare parimenti non dubitabile; prevedendo che il Questore rilasci il permesso per protezione speciale "*previo parere della Commissione territoriale*", il legislatore ha infatti delineato un procedimento *ad hoc* – del tutto autonomo e distinto dalla procedura di protezione internazionale – la cui titolarità è per l'appunto rimessa alle Questure, nell'ambito del quale però il Collegio riveste una determinante funzione decisionale, essendo chiamato ad esprimere un parere, di propria esclusiva spettanza in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Va infatti osservato come, con la legge più volte citata, il legislatore abbia individuato nei Collegi territoriali i soggetti deputati a valutare le esigenze di tutela dei diritti umani *tout court*, sia nella procedura di protezione internazionale, sia al di fuori della stessa, in tal caso mediante l'esercizio di una funzione consultiva, configurando comunque i Collegi stessi, in entrambe le vie percorribili, come i soggetti competenti a valutare le istanze in materia.

Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Per quanto concerne, sotto altra forma, la natura del parere dei Collegi, si rileva che trattasi di atto endo-procedimentale, in quanto tale non suscettibile di notifica all'interessato; esso, pertanto, non andrà redatto nella forma tipica della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale, cionondimeno dovrà essere corredato da una dettagliata motivazione, in fatto ed in diritto, in merito alle valutazioni a suo fondamento.

Qualora venga presentata una istanza di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI, le Questure dovranno pertanto trasmettere tempestivamente ai competenti Collegi territoriali le richieste di emissione dei relativi pareri, corredate da tutta la documentazione prodotta dagli istanti, unitamente ad ogni altra eventuale informazione utile (si acclude a tal fine un modello di allegato all'istanza, in uso presso la Commissione territoriale di Roma).

I Collegi saranno quindi chiamati a valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, alla luce degli elementi presentati a fondamento dell'istanza da parte dell'interessato, ai fini dell'emissione di un parere positivo o negativo al rilascio del relativo permesso di soggiorno, espresso sulla base delle documentazioni esistenti agli atti e pervenute unitamente alle istanze, se del caso con le annesse integrazioni conoscitive che le Questure ritenessero opportuno fornire all'uopo, anche in relazione a eventuali circostanze e valutazioni inerenti alla pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica o sociale del richiedente.

Al fine di garantire la speditezza del procedimento amministrativo volto all'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte della competente Questura, la Commissione provvederà tempestivamente all'adozione del parere, provvedendo all'invio dello stesso entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

La valutazione del Collegio territoriale non si colloca *stricto iure* nell'ambito di una procedura di protezione internazionale, ma è volta solamente ad esprimere il vincolante parere, positivo o negativo, al rilascio di uno specifico permesso di soggiorno; tuttavia, laddove un Collegio rinvenisse la presenza di elementi che potrebbero condurre al riconoscimento in una forma di protezione internazionale, nell'esprimere il parere circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, dovrà altresì rappresentare tale circostanza alla Questura, al fine di consentirle di informare l'istante circa la possibilità di presentare domanda di asilo.

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

Resta intesa la già menzionata piena autonomia del cittadino straniero nel decidere se eventualmente intraprendere il percorso della protezione internazionale presentando la relativa istanza, non potendo un Collegio territoriale emettere una decisione di protezione internazionale in assenza di un'istanza formulata in tal senso.

Risulta direttamente conseguente alla natura obbligatoria e vincolante del parere espresso dai Collegi territoriali che per ogni caso di ricorso avverso provvedimenti di non concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, i Collegi, anche qualora non risultino in veste di convenuti in sede processuale, avranno il compito di predisporre ogni elemento necessario a beneficio della difesa dell'Amministrazione.

Quanto ai limiti di ammissibilità delle istanze, si deve osservare che il concetto di "ammissibilità" è ontologicamente e giuridicamente diverso da quello di " fondatezza", in quanto affinché una domanda sia "ammissibile", essa deve risultare corredata degli elementi che, secondo il richiedente, sostengano il proprio diritto; pertanto, qualora tali elementi siano indicati e presenti, l'istanza dovrà essere ritenuta ammissibile e sottoposta alla valutazione dal competente Collegio territoriale.

Ne consegue pertanto che non può essere richiesto alle Questure di procedere all'inoltro ai Collegi territoriali di istanze per protezione speciale che risultino prive palesemente e insanabilmente, sia pur *ex officio*, di requisiti, ancorché minimi, di valutabilità in base alle specifiche condizioni necessarie per la concessione della protezione speciale.

Tanto premesso sul piano generale, riguardo alle **istanze reiterate ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 25/2008** si ritiene che la chiara complementarietà del novellato istituto della protezione speciale rispetto alle forme di protezione internazionale, alla luce degli orientamenti affermatasi in via giurisprudenziale, già prima della riforma in oggetto, in merito al concetto di "nuovo elemento"¹, inducano a ritenere ammissibili quelle fondate su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1, del TUI, non potendosi dichiarare invece l'inammissibilità delle istanze proposte per il solo fatto che esse non risultino fondate *stricto sensu* su elementi attinenti alla protezione internazionale.

¹ Si veda tra le altre Cass. Civ. Ord., Sez. I, n. 29055/ 2019 in data 11.11.2019.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Lo stesso dicasi, per le medesime motivazioni, per eventuali domande reiterate fondate sui soli elementi di cui all'art. 19, comma 2, d-bis), del TUI.

Quanto invece all'ammissibilità della eventuale riproposizione di istanze di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI, corre l'obbligo di precisare che, a questo specifico fine, le nuove richieste devono inderogabilmente contenere concreti e documentati elementi di novità rispetto a precedenti istanze.

Ciò vuol dire che graverà comunque sul richiedente l'obbligo di allegare i fatti nuovi intervenuti e la documentazione pertinente alla richiesta, con l'apposito formulario in dotazione presso le Questure.

Resta inteso, in ogni caso, che l'attività valutativa sulle istanze per protezione speciale andrà condotta dai Collegi territoriali verificando tempestivamente che gli elementi posti a loro fondamento non siano già stati oggetto di precedente valutazione, presso lo stesso o altro Collegio, non soltanto in sede di emissione di un precedente parere ex art. 19, comma 1.2, del TUI, ma anche nell'ambito di una eventuale pregressa procedura di protezione internazionale conclusasi successivamente all'entrata in vigore del d. l. n. 130/2020 e nel cui ambito siano state dunque valutate anche le novellate esigenze di *non refoulement*.

Invero, le istanze di soggiorno per protezione speciale che non contengano alcun effettivo elemento nuovo rispetto ad eventuali domande precedenti già portate alla valutazione dell'autorità, tramite sia istanze di protezione internazionale, sia richieste di rilascio di permesso per protezione speciale, e che non abbiano dato luogo al riconoscimento di alcuna tipologia di protezione alla luce dei medesimi elementi di fatto e di diritto, non potranno che condurre alla immediata adozione di un parere negativo da parte dei Collegi territoriali circa il rilascio dei relativi permessi, in quanto tali istanze non consisterebbero in altro che pedissequa e identiche ripetizioni di richieste sulle quali l'amministrazione si sarebbe già compiutamente espressa in precedenza.

Tuttavia, diversa sarà invece la valutazione da operare nel caso in cui un'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del TUI risulti fondata su elementi a suo tempo prodotti dall'interessato nell'ambito di una pregressa procedura di protezione internazionale già esaminata alla luce della normativa che precedeva l'entrata in vigore del più volte citato d. l. n. 130/2020; in tali ipotesi, infatti, gli elementi ritenuti in precedenza non idonei al riconoscimento né della protezione umanitaria, né della forma di protezione speciale già prevista

Via S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

nell'ordinamento *ante* d. l. n. 130/2020, andranno valutati necessariamente alla luce dei nuovi presupposti che il TUI prevede adesso per l'applicazione del principio di *non refoulement* ex art. 19, comma 1.1, e in tal senso una nuova istanza non potrà essere considerata priva di elementi di novità, rispetto ad una precedente, sulla sola base della semplice identità degli elementi di fatto, in ragione appunto della modifica normativa ora intervenuta.

A tale conclusione, peraltro, può giungersi, al fine di una opportuna economia di tempi procedurali, anche nelle ipotesi in cui, all'atto di un'istanza diretta a ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, non risulti esser stato ancora notificato al medesimo soggetto un eventuale provvedimento di rigetto, per mancanza dei presupposti per il riconoscimento di forme di protezione complementari *ante* d. l. n. 130/2020, di una pregressa domanda di protezione internazionale.

Difatti, l'art. 31 del d. lgs. n. 25/2008 prevede che il richiedente possa inviare ai Collegi territoriali memorie e documentazioni in ogni fase del procedimento e che nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda prima della decisione, gli elementi che sono alla base della nuova istanza vengano esaminati nell'ambito di una precedente domanda non ancora definita.

Ciò consentirebbe di considerare prospettabile la proposizione di integrazioni quando ancora debba essere notificata una pregressa decisione, rendendo quindi possibile anche la diminuzione delle ipotesi di contenzioso.

In sostanza, ogni ulteriore allegazione o specifica, compiuta nelle more della definizione del procedimento in corso – vale a dire fino alla sua naturale conclusione con l'emissione e la notifica di un espresso provvedimento motivato – dovrà essere imputata al procedimento pendente, in applicazione anche del dettato normativo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 25/2008, e non potrà considerarsi come una nuova domanda o una domanda reiterata.

Si rileva, in ogni caso, che il richiedente, nell'adempimento del proprio onere di collaborazione, è chiamato a circostanziare e documentare l'eventuale riproposizione di istanze a vario titolo già presentate, indicando compiutamente tutti gli elementi a sostegno della nuova domanda proposta; onere, si sottolinea, il cui adempimento andrà apprezzato - ferma l'essenziale necessità di una valutazione caso per caso - tenendo conto della natura significativamente diversa degli elementi che attengano alla vita privata e familiare costruita dall'interessato nel nostro Paese,

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

anche in termini di maggiore facilità che il richiedente possa incontrare nel documentare e circostanziare tali contenuti.

2. Il regime applicabile ai procedimenti pendenti ante d. l. n. 113/2018

Appare utile fornire in questa sede indicazioni anche in merito al regime applicabile alle istanze di protezione internazionale prodotte prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113/2018 e, allo stato attuale, tuttora pendenti.

A tale riguardo, l'art. 15 del d. l. n. 130/2020, confermato nella conversione con la legge n. 173/2020, contiene due disposizioni transitorie:

a) la prima riguarda le modifiche apportate dall'art. 1 dello stesso d. l. n. 130/2020 e prevede che le stesse si applichino anche ai procedimenti pendenti in sede amministrativa (innanzi ai Collegi territoriali e alle Questure) o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore del d. l. - 22 ottobre 2020); l'unica ipotesi esclusa è quella in cui, alla stessa data, il procedimento giudiziario si trovi davanti alla Sezione specializzata a seguito di cassazione con rinvio ex art. 384 c.p.c.;

b) la seconda riguarda le modifiche apportate dall'art. 2 del citato d. l. e prevede che esse si applichino anche ai procedimenti pendenti in sede amministrativa alla data di entrata in vigore del d. l. medesimo.

Si evidenzia che la più recente riforma, diversamente dalla precedente di cui al d. l. n. 113/2018, ha precisato in modo inequivoco le sorti delle domande pendenti alla data della sua entrata in vigore, come si legge dal richiamato disposto di cui al citato art. 15.

Tanto premesso, e tenuto conto anche della recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. VI, in data 21 dicembre 2020, n. 28316), si ritiene dunque che l'art. 15 debba trovare applicazione anche per i procedimenti pendenti già ante d. l. n. 113/2018; quindi, in ossequio non solo del dettato legislativo, ma anche del principio di legge "*lex posterior derogat priori*", che si deve ritenere applicabile anche al caso di specie quale criterio generale dell'ordinamento (seppur codificato all'art. 15 delle preleggi al codice civile), le domande pendenti non ancora definite - sebbene proposte prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113/2018 - devono essere decise applicando la normativa vigente successivamente all'entrata in vigore del d. l. n. 130/2020.

Via S.P. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Fermo quanto sopra, si precisa altresì, a scanso di ogni equivoco interpretativo, che in caso di rinnovo di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria o in caso di rinnovi di protezione ad altro titolo, si dovrà applicare la nuova normativa, alla luce del criterio temporale espresso dal citato disposto dell'art. 15 del d. l. n. 130/2020.

3. Il divieto di espulsione e di respingimento ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del TUI – Profili interpretativi

Nell'intento di fornire ulteriori strumenti utili alla valutazione dei presupposti, dei limiti e delle condizioni per l'applicazione del principio di *non refoulement* ai sensi del nuovo art. 19, comma 1.1, del TUI, sia nell'ambito della procedura di protezione internazionale che nello svolgimento del ruolo consultivo nei casi di cui al successivo comma 1.2 dello stesso art. 19, si osserva quanto segue.

Per quanto concerne, in primo luogo, il dettato dell'art. 19, comma 1.1, primo e secondo periodo, del TUI, va rilevata la novità introdotta dal legislatore in sede di conversione del decreto legge, consistente nell'aver inserito, a chiusura della norma, l'inciso "o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6", così sancendo espressamente il divieto di respingimento, oltre che nelle ipotesi in cui esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta "a tortura o a trattamenti inumani o degradanti", anche qualora ricorrano "gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Va sottolineato, a questo proposito, che mediante tale intervento il legislatore ha ulteriormente confermato la scelta già effettuata con le diverse previsioni introdotte nell'ordinamento, consistenti - come già sottolineato - nell'individuare nei Collegi territoriali gli organi specializzati in materia di diritti umani cui è attribuito il compito di garantire non solo il riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale, ma anche, più in generale, il rispetto del principio di non refoulement nella sua nuova estesa accezione, ogni qual volta l'allontanamento della persona straniera dal territorio nazionale comporterebbe una grave violazione di diritti umani riconosciuti nel nostro Paese.

Tale scelta legislativa, costituendo la *ratio* sottesa all'intero intervento di riforma in materia di *non refoulement*, orienta la portata applicativa della norma novellata.

Via S.P. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Preso atto, invero, che con la riforma operata il legislatore ha scelto di incidere significativamente sull'originaria formulazione della norma, per sancire espressamente in questa sede il divieto di allontanamento per rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, ovvero degli obblighi costituzionali ed internazionali del nostro Stato, deve pertanto ritenersi che, nell'esercizio della suindicata funzione di tutela trasversale attribuitagli, i Collegi territoriali siano ad oggi chiamati a valutare l'applicazione del principio di *non refoulement* ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, primo e secondo periodo, sia nei casi in cui il riconoscimento della protezione internazionale venga impedito dall'esistenza di cause di esclusione della stessa (ex artt. 10, 12 e 16 del d.lgs. n. 251/2007), sia nelle residuali ipotesi in cui, diversamente, sia stata accertata l'insussistenza degli elementi di inclusione necessari al riconoscimento di una forma di protezione internazionale, ma, al contempo - in esito ad una valutazione puntuale e dettagliata, da operare in applicazione della giurisprudenza CEDU ovvero di quella costituzionale e di legittimità in materia - si riscontri nondimeno la sussistenza del rischio di una sistematica e grave violazione di specifici diritti, tale da rientrare nella suddetta previsione.

Per altro verso, com'è noto, con i nuovi terzo e quarto periodo del medesimo art. 19, comma 1.1, del TUI, il divieto di espulsione e di respingimento è stato espressamente esteso anche ai casi in cui sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero.

Nella formulazione approvata in sede di conversione, la norma prevede in particolare che in tali ipotesi, l'allontanamento non possa essere disposto "[...] *a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*"

Pertanto, attesa la portata innovativa della previsione introdotta, si ritiene opportuno fornire suggerimenti utili alla più corretta interpretazione della disposizione.

Si osserva, in primo luogo, che la norma, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa dello schema di d. l., è stata introdotta nel nostro ordinamento per garantire l'attuazione del dettato dell'art. 8 CEDU; ne discende che la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo, nel delineare i contenuti e la portata di tale diritto, costituisce elemento centrale cui i

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Collegi sono chiamati a fare riferimento, unitamente - come si dirà - ai parametri che lo stesso d. l. ha scelto di cristallizzare all'interno della stessa norma.

I concetti cardine ai fini della valutazione richiesta dalla disposizione sono quelli di “vita privata” e “vita familiare”; va rilevato, a tal proposito, in primo luogo che la Corte ha delineato negli anni contorni e contenuti dei due concetti, a partire dal presupposto che si tratta di nozioni non passibili di una rigida ed esaustiva definizione, ma indubbiamente distinti, cui corrispondono dunque diritti - al rispetto della propria vita privata ed al rispetto della vita familiare - connessi ma dotati di autonoma dignità e rilevanza.

Alla luce di detta giurisprudenza, in particolare, la nozione di vita privata abbraccia molteplici aspetti dell'identità sia fisica che sociale della persona² e non è limitata alla “sfera intima” dell'individuo, dovendo invece il rispetto della vita privata ricomprendere, ai sensi dell'articolo 8 CEDU, anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani; l'ampia gamma di questioni interessate dalla nozione è stata raggruppata dalla Corte nelle tre macro categorie dell'integrità fisica, psicologica o morale, della riservatezza e dell'identità della persona.

Dalla lettura delle pronunce della Corte concernenti il diritto al rispetto della vita privata, emerge che i profili analizzati ricomprendono sovente fattispecie che costituiscono potenziali elementi per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria³, innanzi ai quali

²Tra le altre, *S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM* (coe.int) § 66.

³ A titolo puramente esemplificativo, si consideri che secondo la Corte il **diritto all'integrità fisica, psicologica o morale** pone in capo allo Stato l'obbligo di adottare un quadro normativo che:

- tuteli il singolo da atti di violenza posta in essere da terzi, con particolare riguardo ai minori e alle vittime di violenza domestica (Cfr sentenze *X e Y c. Paesi Bassi*, §22; *Osman c. Regno Unito*, §§128-130; *Bevacqua e S. c. Bulgaria*, §65; *A c. Croazia*, §60; *Söderman c. Svezia* [GC] §80; *Pretty c. Regno Unito*, § 65; *C.A.S. e C.S. c. Romania*, §82).
- tuteli le persone con disabilità (Cfr sentenza *Saviny c. Ucraina*; *Zehnalova e Zehnal c. Repubblica ceca* (dec.); *Botta c. Italia*; *Mólka c. Polonia* (dec.))

- non proibisca atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso e che consenta di esprimere e vivere la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale (cfr. *B. c. Francia*, § 63; *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Dudgeon c. Regno Unito*, § 41; *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, § 36; *P.G. e J.H. c. Regno Unito*; *A.D.T. c. Regno Unito* §§ 36-39; *Dudgeon c. Regno Unito*, § 41; *Orlandi e altri c. Italia*, § 143)

Il **diritto alla riservatezza** tutela l'individuo dall'illegittima ingerenza statale non giustificata da motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché dall'ingerenza da parte di terzi nei confronti dei quali lo Stato non adotta necessarie misure di tutela.

Infine, il **diritto all'identità personale** concerne:



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

i Collegi territoriali sono come di consueto chiamati ad operare una attenta valutazione, al fine di accertare primariamente l'eventuale presenza dei presupposti per il riconoscimento di una forma di protezione maggiore rispetto a quella speciale.

Per altro verso, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione e di respingimento in relazione al diritto al rispetto della vita privata, tale nozione viene in rilievo, come anticipato, con riguardo al diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale⁴.

Con specifico riferimento alla condizione delle persone straniere, in particolare, la Corte ha ribadito a tal proposito in più occasioni che, poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, ne consegue che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la

-
- il diritto alle convinzioni religiose e filosofiche (sebbene tutelato dall'art. 9 della CEDU, riguarda una tra i più intimi aspetti della vita privata) Cfr. Folgerø e altri c. Norvegia [GC], § 98
 - il diritto di scelta dell'aspetto desiderato (attiene all'espressione della personalità e rientra, pertanto, nella nozione di vita privata cfr. Popa c. Romania (dec.), §§ 32-33, Tiğ c. Turchia (dec.), S.A.S. c. Francia [GC], §§ 106-107)
 - il diritto al nome e ai documenti di identità, che viene in rilievo, alla luce delle sentenze della Corte, in relazione al divieto di imporre alle donne di adottare il cognome del marito a causa di tradizioni (Ünal Tekeli c. Turchia, §§ 67-68) nonché di consentire ai coniugi di mantenere ciascuno il proprio cognome (Losonci Rose e Rose c. Svizzera, § 26)
 - il diritto all'identità di genere sotto diversi profili (Hämäläinen c. Finlandia [GC]; Rees c. Regno Unito; Cossey c. Regno Unito; X, Y e Z c. Regno Unito; Sheffield e Horsham c. Regno Unito; Christine Goodwin c. Regno Unito [GC]; I. c. Regno Unito [GC]), (Schlumpf c. Svizzera; L. c. Lituania; Y.Y. c. Turchia) (A.P., Garçon e Nicot c. Francia, §§ 95-96).
 - il diritto all'identità etnica, che riguarda il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la propria identità e di condurre una vita privata e familiare conforme alle proprie tradizioni, e, conseguentemente, impone agli stati l'obbligo di agevolare, e di non intralciare in modo sproporzionato, i tradizionali stili di vita delle minoranze nonché tutelarle da manifestazioni di odio o intolleranza (Cfr. Ciubotaru c. Moldavia, § 53; R.B. c. Ungheria, §§ 88-91; Király e Dömötör c. Ungheria, §§ 72 e segg.; Chapman c. Regno Unito [GC], § 73; Aksu c. Turchia [GC], §§ 58-61; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 59).
 - apolidia, cittadinanza e residenza, che vengono in rilievo con riguardo al rifiuto arbitrario della cittadinanza (Karassev c. Finlandia (dec.); Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC]; Genovese c. Malta), alla perdita della stessa, al divieto di risiedere in una particolare zona o paese (Hoti c. Croazia, § 122).

⁴ Cfr. Sentenze Von Hannover c. Germania (n.2) [GC] §95; Niemietz c. Germania, §29, Botta c. Italia §32, Fernández Martínez c. Spagna [GC] §110, Barbulescu c. Romania [GC] §71; Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] §130.

Per maggiori dettagli: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf.

Via S.P. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissione nazionale asilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art.8.⁵

Cionondimeno, nel ricomprendere nel diritto alla vita privata anche quello allo sviluppo personale e all'autonomia individuale, la Corte chiarisce altresì che essa non riguarda ogni attività pubblica che una persona potrebbe cercare di svolgere con altri essere umani o qualsiasi tipo di relazione.

Acquisiscono essenziale rilevanza, in merito a questa valutazione cui i Collegi territoriali sono chiamati, i parametri, tratti dalla stessa giurisprudenza della Corte, che il legislatore nazionale ha scelto di elencare espressamente nel nuovo art. 19, comma 1.1, del TUI, ossia la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'effettivo inserimento sociale nello stesso.

Per quanto attiene, poi, alla nozione di vita familiare, la Corte CEDU la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente⁶, ribadendo in varie sentenze che, affinché tale diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza in pratica di stretti legami personali⁷.

E' dunque necessario che i Collegi territoriali operino una analisi completa circa contenuti ed effettività dei legami personali costruiti nel nostro Paese, prescindendo da valutazioni limitate alla sola "forma"; l'importanza di tale analisi viene non a caso richiamata dallo stesso art. 19, comma 1.1, quarto periodo, del TUI nel richiedere una valutazione che guardi alla "*natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato*".

Pertanto, da tale *focus* discende altresì come la tutela del diritto in oggetto non possa essere subordinata all'esistenza di un legame giuridicamente riconosciuto, assumendo pari rilevanza i

⁵ CASE OF M.P.E.V. AND OTHERS v. SWITZERLAND - Application no. 3910/13
<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145348> § 32.

⁶ Cfr. Marckx c. Belgio §31.

⁷ Cfr. Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] §140 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170359>.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

legami familiari di fatto⁸, compresi ovviamente anche quelli tra coppie omosessuali⁹, e proteggendo anche i legami con genitori affidatari e quelli con i figli adottivi¹⁰.

Si consideri, infine, che in alcuni casi i legami esistenti potrebbero non rientrare nella nozione di vita familiare, e pur tuttavia necessitare di tutela perché rilevanti nell'ambito della nozione di "vita privata"¹¹.

Nell'esercizio delle proprie funzioni - tanto decisorie quanto consultive, a valle ed al di fuori della procedura di protezione internazionale - in conclusione, la nuova previsione introdotta all'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, del TUI chiama i Collegi territoriali a valutare il divieto di espulsione e di respingimento alla luce dei parametri delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU sull'articolo 8 CEDU sin qui richiamati, tenendo conto di durata, stabilità e consistenza qualitativa della permanenza in Italia e guardando altresì alla "*esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".

A quest'ultimo proposito, al fine di comprendere l'approccio richiesto dalla nuova norma nella valutazione dei suddetti elementi, è fondamentale notare come, in questa estensione del divieto di espulsione, l'analisi della situazione del Paese di origine richiesta dal legislatore con la norma novellata, sia centrata sulla presenza o meno di legami familiari, culturali o sociali della persona in quel Paese ed infatti, la prospettiva che viene a rilevare è non tanto l'approdo in uno Stato altro che si ritenga gravemente pericoloso per la incolumità e dignità personale, quanto piuttosto "l'allontanamento dal territorio nazionale" che possa risultare gravemente lesivo di un avvenuto radicamento.¹²

⁸ Cfr. Johnston e altri c. Irlanda §56; X, Y e Z c. Regno Unito §36; Kroon e altri c. Paesi Bassi, § 30; Vallianatos e altri c. Grecia [GC], §§ 49 e 73.

⁹ Una coppia omosessuale che vive una relazione stabile rientra nella nozione di vita familiare nonché di vita privata al pari di una coppia eterosessuale (cfr. Vallianatos e altri c. Grecia [GC], § 73-74; X e altri c. Austria [GC], § 95; P.B. e J.S. c. Austria, § 30; Schalk e Kopf c. Austria, §§ 92- 94). La Corte ha inoltre stabilito che la relazione tra due donne conviventi che avevano contratto un'unione civile, e la figlia concepita da una di esse mediante la riproduzione assistita, ma allevata da entrambe, costituiva vita familiare ai sensi dell'articolo 8 (Gas e Dubois c. Francia (dec.); X e altri c. Austria [GC], § 96).

¹⁰ Cfr. Moretti e Benedetti c. Italia, § 48; Kopf e Liberda c. Austria, §37; Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo.

¹¹ Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 161.

¹² In questi termini il Dossier 11 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza" approvato dalla Camera dei Deputati: <https://temi.camera.it/leg18/dossier/OCD18-14483/disposizioni-urgenti-materia-immigrazione-e-sicurezza.html> pag. 30.

Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma

Pec: commissionenazionaleasilo@pecdci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Al Presidente

Peraltro, è necessario tenere presente che l'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del TUI prevede il divieto di respingimento per ragioni di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare *“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*.

Tale previsione richiama il dettato dello stesso articolo 8 CEDU, che al secondo comma prevede infatti che *“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

Anche in questo caso la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di Strasburgo chiarisce la portata applicativa della norma; in più occasioni la Corte ha infatti affermato che lo Stato può “interferire” nella vita privata e familiare dei singoli alla luce della gravità dei reati commessi dallo stesso, al fine legittimo di prevenire la commissione di reati di natura violenta, rilevando a tal fine quelle considerazioni di ordine e sicurezza pubblica e/o di sicurezza dello Stato che depongano a favore dell'espulsione¹³.

Ne discende che, qualora il cittadino straniero abbia commesso reati rientranti tra le ipotesi previste dagli artt. 10, 12, 13, 16 e 18 del d. lgs. n. 251/2007, il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 8 CEDU possa essere riconosciuto solo a seguito di un attento bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero di sicurezza dello Stato, e del diritto al rispetto della vita familiare valutando, caso per caso, la proporzionalità di una eventuale

¹³ Cfr. Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, § 67; Boujlifa c. Francia, § 42. Con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, ma applicabile al riconoscimento del diritto in generale, si faccia riferimento alle sentenze Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, § 38; Ajayi e altri c. Regno Unito (dec.); Solomon c. Paesi Bassi (dec.) con le quali la Corte stabilisce che occorre tenere in considerazione: in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongono a favore dell'esclusione.



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

misura di respingimento o di espulsione, sulla base anche di una serie precisa di parametri, individuati dalla Corte EDU¹⁴:

- 1) la natura e la gravità del reato commesso dallo straniero nello Stato;
- 2) la durata del soggiorno dello straniero nello Stato da cui sarebbe espulso;
- 3) il tempo trascorso dal giorno della commissione del reato e la condotta dello straniero durante questo periodo;
- 4) le nazionalità dello straniero e di eventuali familiari coinvolti;
- 5) la situazione familiare, come la durata del matrimonio, e altri fattori che testimoniano la solidità della vita familiare di una coppia;
- 6) la conoscenza del reato da parte del coniuge nel momento in cui è iniziata la relazione familiare;
- 7) la presenza di figli nati nel matrimonio e, in caso affermativo, la loro età;
- 8) la gravità delle difficoltà a cui il coniuge può andare incontro nel Paese in cui lo straniero sarebbe espulso;
- 9) la solidità dei suoi o dei loro legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospitante e con il Paese di destinazione;
- 10) il superiore interesse e il benessere di eventuali minori coinvolti, in particolare delle difficoltà che incontrerebbero se dovessero seguire lo straniero nel Paese in cui viene espulso.

4. Il permesso per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), del TUI

Anche per ciò che concerne il c.d. “permesso per cure mediche”, il dettato normativo introdotto con il d. l. n. 130/2020 ha fatto sorgere taluni dubbi applicativi circa la necessità che i Collegi territoriali esprimano un parere in merito alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del suddetto permesso, anche qualora tale istanza sia presentata dall'interessato innanzi alle Questure e dunque al di fuori della procedura di protezione internazionale.

Difatti, se è pur vero che il legislatore ha di fatto inserito nell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 una competenza in materia di cure mediche in capo ai Collegi, da estrinsecarsi in una valutazione residuale nell'ambito dell'esame di una domanda di protezione internazionale, nondimeno si denota il mantenimento della competenza in capo al Questore, ex art. 36 del TUI, in materia di ingresso e soggiorno per cure mediche; inoltre, lo stesso art. 19, comma 2-bis, del TUI,

¹⁴ https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf pagg. 23-24



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Il Presidente

concernente la protezione complementare per cure mediche, non sembra fornire una lettura testuale dirimente in merito alla attribuzione della procedura in analisi.

Al riguardo, in un'ottica di coerenza interna del dettato normativo e tenuto conto di quanto sin qui rilevato in merito alle attribuzioni in materia di tutela dei diritti umani rimessi ai Collegi territoriali, si può ritenere che qualora le Questure trasmettano richieste di parere in merito alla sussistenza di presupposti previsti dall'art. 19, comma 2, lettera d-bis), del TUI, i Collegi siano chiamati ad effettuare tale valutazione, rilasciando il richiesto parere, da intendersi quale atto endo-procedimentale vincolante; in tali circostanze, si potrà quindi procedere secondo le medesime procedure testé indicate in riferimento alle ipotesi del rilascio del parere ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del TUI.

Quanto sopra premesso, si invitano i Presidenti dei Collegi territoriali alla osservanza delle indicazioni interpretative qui contenute, già condivise con gli Uffici centrali e i Dipartimenti in indirizzo, anche ai quali la presente circolare viene doverosamente inviata per i profili di interesse e gli aspetti attinenti alle rispettive attività.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE
(Saverio Ordine)

Modello di Allegato Integrativo all'Istanza di Protezione Speciale

SEZIONE A. SOGGIORNO ED INSERIMENTO SOCIALE

1) Da quanto tempo risiedi in Italia?

2) Disponi di una soluzione abitativa stabile?

☐ SI

☐ NO

- Se si, allega documentazione utile

3) Attualmente sei titolare di una posizione lavorativa?

☐ SI

☐ NO

- Se si, allega documentazione utile

4) Qual è il tuo livello di conoscenza della lingua italiana?

- Allega documentazione utile

5) Svolgi altro tipo di attività in Italia (volontariato, partecipazione ad associazioni, percorsi di studio o formazione professionale, etc.)?

- Se si, allega documentazione utile

SEZIONE B. VITA PRIVATA E FAMILIARE

1) Sei coniugato o hai una relazione stabile in Italia?

☐ SI

☐ NO

- Se si, allega documentazione utile (p.es, certificato di matrimonio)

2) Hai figli in Italia?

☐ SI

☐ NO

- Se si, specifica:

- Numero di figli: _____
- Et  (allegare documentazione utile, p.es. atto di nascita, etc.): _____
- Eventuale inserimento in percorsi scolastici o documentazione lavorativa (allegare documentazione utile, come attestazioni scolastiche, etc.): _____

SEZIONE C. VINCOLI CON IL PAESE D'ORIGINE

1) Hai mai fatto ritorno nel tuo Paese da quando sei entrato in Italia?

- ☐ SI
- ☐ NO

- Se si, specificare:
 - PERIODO/I: _____
 - LUNGHEZZA DEL/DEI SOGGIORNO/I: _____
 - MOTIVI DEL/I SOGGIORNO(I): _____

2) La tua **famiglia d'origine** risiede nel tuo Paese?

- ☐ SI
- ☐ NO

- Se si, intrattieni rapporti con loro?

- ☐ SI
- ☐ NO

- Se no, per quale motivo?

SEZIONE D. TIMORE IN CASO DI RIENTRO

1) In caso di ritorno nel tuo Paese, che tipo di **difficolt  o problemi** pensi che ti troveresti ad affrontare?

- Per quali motivi?

- Allega eventuale documentazione utile